

COMUNE DI TORANO CASTELLO

87010 (Provincia di Cosenza)

AREA POLIZIA LOCALE

Prot. n. 2249.

ORDINANZA N.15

Oggetto : **ordinanza sindacale contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria – Applicazione D.P.R. 753/80.**

IL SINDACO

- VISTA la nota della RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato, Direzione Produzione di Reggio Calabria, pervenuta in data 30 marzo 2012, iscritta a protocollo al n.2061, avente ad oggetto : ordinanza sindacale contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria – Applicazione D.P.R. 753/80.-;
- VISTI gli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80 recanti norme di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie, il cui testo viene qui di seguito riportato :

Art. 52

Lungo i tracciati delle ferrovie é vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di m.6 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza di m.2 dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di m.1 per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di m.1.50.

Gli alberi per i quali é previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a m. 4,00 non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di m.2.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 55

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di m.50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

- VISTO l'art. 54 del d. lgs. n.267 del 18/08/2000, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;

ORDINA

Ai proprietari ed ai titolari dei terreni siti nel comune di Torano Castello, adiacenti alla sede ferroviaria, di ottemperare a quanto previsto dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/1980 al fine di evitare situazioni di rischio per la caduta di alberi e/o incendi in aree vicine alla sede ferroviaria;

ASSEGNA

il termine di giorni 60, decorrenti dalla data della presente , per ottemperare a quanto ordinato.

DISPONE

1. che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza dei soggetti interessati a mezzo di avviso pubblico da affiggere negli spazi di pubblica affissione;
2. che la presente Ordinanza sia affissa all' Albo Pretorio Comunale;
3. che sia pubblicata sul Sito Internet del Comune di Torano Castello.

AVVERTE

che i trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli artt. dal 52 al 57 del D.P.R. 11/07/1980, n. 753 sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dagli artt. 38 e 63 dello stesso decreto;

che il /i proprietario/i interessato/i saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla presente;

che gli interessati dovranno mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/1980, dalla sede ferroviaria.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla notifica della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro ed entro 120 giorni al Capo dello Stato per ricorso straordinario;

Si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom. RUSSO Carmine dell' Ufficio Tecnico Comunale.

Si dispone che la presente Ordinanza venga immediatamente pubblicata con le modalità sopra descritte e comunicata alle Forze dell' Ordine ed alla Polizia Locale che sono incaricate del controllo circa l' osservanza della presente.

La presente Ordinanza viene trasmessa a:

**Ufficio Tecnico Comunale-Settore LL.PP.- Albo Pretorio – Area Polizia Locale - Sede;
Stazione Carabinieri Sede;**

Prefettura di Cosenza;

RFI SpA di Reggio Calabria.

Stazione Corpo Forestale dello Stato di Cerzeto.

Torano Castello 11 aprile 2012



IL SINDACO

(Dott. Sabatino CARIATI)